

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* **Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 150/91 del Consiglio, del 21 gennaio 1991, che modifica il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE per quanto riguarda l'indennità di alloggio** ..... 1
- \* **Regolamento (CEE) n. 151/91 del Consiglio, del 21 gennaio 1991, che modifica l'elenco dei paesi meno sviluppati di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87** ..... 2
- Regolamento (CEE) n. 152/91 della Commissione, del 23 gennaio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 153/91 della Commissione, del 23 gennaio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 154/91 della Commissione, del 23 gennaio 1991, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 155/91 della Commissione, del 23 gennaio 1991, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco ..... 8
- Regolamento (CEE) n. 156/91 della Commissione, del 23 gennaio 1991, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1 ..... 10
- Regolamento (CEE) n. 157/91 della Commissione, del 23 gennaio 1991, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso ..... 13
- Regolamento (CEE) n. 158/91 della Commissione, del 23 gennaio 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90 ..... 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 159/91 della Commissione, del 23 gennaio 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	15
Regolamento (CEE) n. 160/91 della Commissione, del 23 gennaio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	17

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

91/37/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1990, che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole e che modifica alcune decisioni che autorizzano la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole .....** 19

---

**Rettifiche**

- \* **Rettifica al regolamento (CEE) n. 3703/90 del Consiglio, del 17 dicembre 1990, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli (GU n. L 358 del 21.12.1990) .....** 23

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 150/91 DEL CONSIGLIO  
del 21 gennaio 1991  
che modifica il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE per quanto riguarda  
l'indennità di alloggio**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14 bis dell'allegato VII di detto statuto,

visto il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa l'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità<sup>(3)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i funzionari assegnati, secondo un sistema di rotazione, ad una località diversa da quella delle sedi delle istituzioni possono trovare, tenuto conto del periodo limitato di assegnazione, condizioni di alloggio particolarmente difficili;

considerando che questa situazione è di natura tale da ostacolare la mobilità di detti funzionari e il buon funzionamento dei servizi insediati in questi luoghi; che è pertanto necessario modificare il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE è inserito l'articolo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1991.

*« Articolo 6 bis*

In deroga agli articoli 2 e 6, il funzionario assegnato, nel quadro di un sistema di rotazione, ad una località diversa da quella delle sedi delle istituzioni può beneficiare dell'indennità di alloggio alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Tale indennità non può essere cumulata con il beneficio dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello statuto. Essa è limitata al periodo di assegnazione del funzionario e non può essere di durata superiore a sei anni a decorrere dalla data di assunzione delle funzioni. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

Anteriormente al 31 dicembre 1993 la Commissione riferisce al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.

Il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di prorogare il presente regolamento.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. STEICHEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 150 del 12. 8. 1966, pag. 2749/66.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 151/91 DEL CONSIGLIO**

del 21 gennaio 1991

**che modifica l'elenco dei paesi meno sviluppati di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 428/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, che instaura un sistema di compensazione dei mancati proventi da esportazione a favore dei paesi meno sviluppati non firmatari della terza convenzione ACP-CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Repubblica di Haiti ha appena firmato la quarta convenzione ACP-CEE e beneficerà pertanto, a decorrere dall'anno di applicazione 1990, del sistema Stabex instaurato dalla suddetta convenzione;

considerando che è pertanto opportuno depennare questo paese dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 428/87<sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La Repubblica di Haiti viene depennata dall'elenco dei paesi di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 429/87.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. STEICHEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 152/91 DELLA COMMISSIONE**

del 23 gennaio 1991

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3844/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 gennaio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3844/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 13.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi	
0709 90 60	141,48	( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )
0712 90 19	141,48	( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )
1001 10 10	200,16	( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> )
1001 10 90	200,16	( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> )
1001 90 91	191,65	
1001 90 99	191,65	
1002 00 00	157,65	( <sup>6</sup> )
1003 00 10	152,03	
1003 00 90	152,03	
1004 00 10	147,39	
1004 00 90	147,39	
1005 10 90	141,48	( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )
1005 90 00	141,48	( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )
1007 00 90	149,79	( <sup>4</sup> )
1008 10 00	65,97	
1008 20 00	125,94	( <sup>4</sup> )
1008 30 00	75,19	( <sup>7</sup> )
1008 90 10	( <sup>7</sup> )	
1008 90 90	75,19	
1101 00 00	283,27	( <sup>8</sup> )
1102 10 00	234,03	( <sup>8</sup> )
1103 11 10	323,63	( <sup>8</sup> )
1103 11 90	304,84	( <sup>8</sup> )

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(<sup>8</sup>) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 153/91 DELLA COMMISSIONE**

del 23 gennaio 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 gennaio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	3,27	3,20	3,19
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 154/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 gennaio 1991**  
**recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e**  
**mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine <sup>(3)</sup>, prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(4)</sup>, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna, in Danimarca, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, nella Repubblica federale di Germania, in Francia e nei Paesi Bassi.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

*Articolo 2*

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 14 febbraio 1991.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 155/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1991

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 728/90 del Consiglio<sup>(3)</sup> determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, in mancanza di quotazioni disponibili, se i corsi mancano per sei giorni lavorativi consecutivi a decorrere dall'applicazione effettiva della misura;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3129/90 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88<sup>(6)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(8)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che per le rose a fiore grande originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 728/90 è stato sospeso dal regolamento (CEE) n. 94/91 della Commissione<sup>(9)</sup>;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per il ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie del Marocco; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 728/90 è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(9)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 14.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 156/91 DELLA COMMISSIONE**

del 23 gennaio 1991

**che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 31 dicembre 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(4)</sup>, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 31 dicembre 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 31 dicembre 1990, l'importo del premio è fissato a 93,015 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 31 dicembre 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 dicembre 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	43,717	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	93,015	0
0204 21 00	93,015	0
0204 50 11		0
0204 22 10	65,111	
0204 22 30	102,317	
0204 22 50	120,920	
0204 22 90	120,920	
0204 23 00	169,287	
0204 30 00	69,761	
0204 41 00	69,761	
0204 42 10	48,833	
0204 42 30	76,737	
0204 42 50	90,689	
0204 42 90	90,689	
0204 43 00	126,965	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	120,920	
0210 90 19	169,287	
1602 90 71 :		
— non disossate	120,920	
— disossate	169,287	

(1) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 157/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 gennaio 1991**  
**che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 15/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 102/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 15/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 gennaio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,67 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 2 del 4. 1. 1991, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 12 del 17. 1. 1991, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 158/91 DELLA COMMISSIONE**

del 23 gennaio 1991

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2786/90<sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la trentottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,479 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 159/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 gennaio 1991**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello**  
**zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 100/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 133/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 100/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/91 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 12 del 17. 1. 1991, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 14 del 19. 1. 1991, pag. 51.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,07 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	35,59 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	35,07 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	35,59 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,3812
1701 99 10 100	38,12	
1701 99 10 910	38,69	
1701 99 10 950	38,69	
1701 99 90 100		0,3812

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 160/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1991

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3848/90 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 29/91<sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 gennaio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3848/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1991.

<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 22.<sup>(8)</sup> GU n. L 3 del 5. 1. 1991, pag. 19.<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 23 gennaio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
2302 10 10	67,92	73,92
2302 10 90	145,55	151,55
2302 20 10	67,92	73,92
2302 20 90	145,55	151,55
2302 30 10	67,92	73,92
2302 30 90	145,55	151,55
2302 40 10	67,92	73,92
2302 40 90	145,55	151,55

(\*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1990

che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole e che modifica alcune decisioni che autorizzano la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca e quello in lingua greca sono i soli facenti fede)

(91/37/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la decisione 75/756/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, e le analoghe disposizioni delle decisioni della Commissione 79/92/CEE<sup>(4)</sup>, 82/949/CEE<sup>(5)</sup>, 84/23/CEE<sup>(6)</sup>, 85/59/CEE<sup>(7)</sup>, 85/624/CEE<sup>(8)</sup>, 87/110/CEE<sup>(9)</sup>, 87/118/CEE<sup>(10)</sup>, 88/94/CEE<sup>(11)</sup>, 89/77/CEE<sup>(12)</sup> e 89/589/CEE della Commissione<sup>(13)</sup>, che autorizzano la Repubblica federale di Germania, tra l'altro, a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole,

viste le domande presentate dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica ellenica,

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole ufficialmente ammesse nel 1988 in almeno uno Stato membro e conformi alle condizioni prescritte da tale direttiva non sono più soggetti nella Comunità, a decorrere dal 31 dicembre 1990, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE dispone tuttavia che nei casi indicati all'articolo 15, paragrafo 3, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di determinate varietà;

considerando che la domanda tedesca riguarda varietà di granturco aventi un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le varietà di granturco aventi un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono attualmente idonee ad essere coltivate in Germania [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/CEE]; che è quindi opportuno accogliere integralmente la domanda tedesca relativa a queste varietà;

considerando che la domanda greca riguarda varietà precoci di soia; che è parimenti noto che le varietà precoci di soia non sono attualmente idonee ad essere coltivate in Grecia [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/CEE]; che è quindi opportuno accogliere integralmente la domanda greca relativa a questa varietà;

<sup>(1)</sup> GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1979, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 383 del 31. 12. 1982, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1984, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 44.

<sup>(8)</sup> GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 20.

<sup>(9)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 27.

<sup>(10)</sup> GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 35.

<sup>(11)</sup> GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 40.

<sup>(12)</sup> GU n. L 30 dell'1. 2. 1989, pag. 72.

<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 16. 11. 1989, pag. 46.

considerando che occorre tuttavia rivedere il sistema di concessione delle autorizzazioni a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 di detta direttiva, in vista del completamento del mercato interno; che tale revisione interesserà tutte le deroghe finora concesse con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che con le decisioni di cui sopra la Commissione ha autorizzato la Germania, tra l'altro, a vietare la commercializzazione delle sementi di talune varietà di avena invernale e talune varietà di granturco aventi un indice FAO di classe di maturità superiore a 350, elencate nel catalogo comune delle specie di piante agricole allora in vigore;

considerando che dall'esperienza risulta ormai impossibile sostenere che in Germania il valore di coltivazione e d'impiego di talune varietà di avena invernale sia inferiore a quello di altre varietà comparabili;

considerando che, alla luce delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche, non si possono più prendere in considerazione talune varietà di granturco che in passato erano considerate appartenenti ad una classe di maturità FAO di indice superiore all'indice FAO della classe di maturità di cui sopra;

considerando che le condizioni cui era subordinata la concessione alla Germania di tali autorizzazioni per le suddette varietà di avena invernale e di granturco non sono più soddisfatte;

considerando che occorre pertanto revocare tali autorizzazioni per dette varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il suo territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, che saranno pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1991:

#### CEREALI

##### *Zea mays L.* — Granturco

Acheo	Aliber
AE 431	Alidile
Aida	Aligris
Albax (W)	Alimir
Alcober	Alios
Alfan	Alnus PX 9646

Alver	Emily
Alyson	Eurodis
Amalia	Every
Amandis	Express
Amor	Fabio
Ardy	Faro
Ariane	Fausto
Arider	Feeling 02
Ariete	Fiorino G-4440
Ario	Flax
Atakant	Frederik
Athenea	Fuji (W)
Axion	Fulton
Azuris	Furio 4207
Badajoz	Futuro
Barcellona	Galaxis
Bellum	Gary
Bilitis	Giovanna
Blancor (W)	Glauco
Bleck	Gordon
Bolt	Granada
Bomber	Great
Bondy	Greg
Calvi 2659	Hawaiano
Capitan	Hercule 2638
Cardan	Ibarnio
Cargispor	Iller
Carico	Illinois DK 698
Celina	Ionio (Wx)
Celtis	Itala
Ciclone	Jedi
Cifor 4313	July
Clara 2655	Kido 2641
Cometa	Kuban
Commandos	Lady
Conte	Lancial
Coronado	Laser
Corsar	Lavinia
Creso	Leone
Cruise	LG 2520
CS 8671	Licinio
Cusco	Litio
Daino	Lola (x)
Dakar G-4590	Look
Dekas	Lord
Dekor	Loriot (Wx)
Dekalb XL 72-3	Los Angeles
Denni	Markober
Dingo	Masko
Diodo	Milan
Discovery	Milford
Divina (W)	Mirto
Dixie	Moana
DK 415	Molto
DK 433	Morgan
DK 536	NC 3440
DK 698	NC 6131
Doge	Natali
Dole	Navajo
Dracma G-4662	Nelson
Drive	New York
Ducato G-4712	Norman
Duplex	Odiseo
Duplo	Olympis
Elegans	Orchidea

Orionus (Wx)	Scorpio
Ovalis	Scott
Pamela	Sierra
Pasadena	Silka
Pascal	Simona
Peonia	Sirmio
Plauto	Spencer
Plutonio	Spiritis
Pothos	Sprea
Professional	Sprint
Publio	Sting
PX 9283	Stratos
PX 9540	Swan (Wx)
Regen	Tauro
Reno	Terry
Ring	Texano
River	Tiffany
Roger	Tosca
Roll	Ulis
Rosai	Urasis
Roxalis	Valdivia
Roxis	Vandy
Runner	Ventotene
Sally	Zack
San Diego	Zannone
Sandy	

*Articolo 2*

La Repubblica ellenica è autorizzata a vietare in tutto il suo territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, che saranno pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1991:

**PIANTE DA OLIO E DA FIBRA**

*Glycine max. (L.) Merrill* — Soia

Cervin
Kalmit
Leopard
Major
Mogador

*Articolo 3*

Le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 saranno revocate qualora si constati che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

*Articolo 4*

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 2.

*Articolo 5*

Le autorizzazioni concesse alla Repubblica federale di Germania con le decisioni che figurano in appresso sono revocate per quanto riguarda le varietà elencate qui di seguito:

**CEREALI**1. *Avena Sativa L.* — Avena

Decisione	Varietà
75/576/CEE	Angelica Argentina Astra Ava Avoine d'hiver du Prieur Crin Noir Noire de Moyencourt Peniarth Rogart 8
79/92/CEE	Pennal
82/949/CEE	Fringante Kalott Rosette
85/59/CEE	Bulwark Lidia Oyster
85/624/CEE	Mutine Tanagra
87/110/CEE	Vintero
87/118/CEE	AC 1 Blancanieves Blenda Cartuja Nina PA 101 PA 102 PA 105 Prevision Roja de Argelia Saia 6
88/94/CEE	Image Lustre
89/77/CEE	Kynon
89/589/CEE	Aintree Cigale Craig Sonar

2. *Zea mays L.* — Granturco

Decisione	Varietà
82/949/CEE	Fany
84/23/CEE	Cantaleso Eva
85/59/CEE	Arta
85/624/CEE	Senechal
88/94/CEE	Anjou 39 Aquilan LG 2350
89/77/CEE	Jaguar Mikado Nobel
89/589/CEE	Axios

*Articolo 6*

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 3703/90 del Consiglio, del 17 dicembre 1990, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 358 del 21 dicembre 1990)*

A pagina 2, allegato :

— seconda designazione,

*leggi:* « Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate » ;

— quarta designazione, prima e seconda riga,

*leggi:* « Piselli da granella della specie *Pisum sativum* della varietà *Hortense axiphium* ... »

(resto senza modifiche).

---